

ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO



# SICUREZZA IN CONDOMINIO

- amianto
- fascicolo del fabbricato

**Massimo Splendore**

Milano, 2 maggio 2017



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

la base

1. Amianto
2. Fascicolo del fabbricato

# amianto



# amianto

# "ETERNIT"

---

<h2>LASTRE</h2> <p>per <b>copertura tetti</b> - soffitti e rivestimenti. per mobili - elettrotecnica - <b>recipienti</b> - piastrelle e tavelloni per pavimenti - grondaie - canne per camini, ecc. ecc.</p> <p>Spessori da <u>min.</u> 4 a 20 e più</p> <p>Dimensioni lastre: sino a m. 1,20 - 3,75</p>	<h2>TUBI</h2> <p>per <b>irrigazione</b>. per protezione cavi telefonici - per <b>fognatura edilizia e stradale</b> - per gas, ecc. ecc.</p> <p>Pressioni collaudi: <u>atm.</u> 5 - 10 - 15 - 20</p> <p>Lunghezza tubi m. 3 e 4 - Diametri da 50 a 1000 mm.</p>
--	--

---

Soc. An. "ETERNIT" - Piazza Filippo Corridoni, 8 - Genova (106)  
(già Piazza Zecca)

CAPITALE SOCIALE L. 30.000.000 INTERAMENTE VERSATO

## Eternit: 1

*Marchio di fama mondiale!*

## LASTRE

## Eternit: 1

*Sinonimo di resistenza  
durata  
economia!*

## TUBI

## Eternit: CEMENTO - AMIANTO

Depositario per Sassari e provincia:  
**Ing. A. DESSOLE** Via Grazia Deledda, N. 19  
SASSARI Telef. 23 58

# amianto



**AMIANTO** = immacolato , incorruttibile

**ASBESTO** = perpetuo , inestinguibile



E' un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati ed alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.

Comprende un gruppo (circa 30) di minerali naturali, silicati di magnesio con calcio, ferro e sodio.

Si ottiene da attività estrattive.

La conoscenza delle sue particolari caratteristiche e il suo utilizzo risalgono ai tempi degli egizi.

Le fibre venivano usate nei tessuti per l'imbalsamazione delle mummie



L'impiego industriale dell'amianto risale agli ultimi decenni dell'ottocento in seguito alla scoperta di vasti giacimenti nel Quebec (1877).

Nel 1901 l'austriaco Ludwig Hatschek brevettò il cemento-amianto che chiamò:

The logo for Eternit, featuring the word "Eternit" in a red, stylized, cursive font with a registered trademark symbol (®) to the upper right.



L'amianto costa poco, resiste al calore (fino a 500 gradi), è un ottimo isolante termico, acustico ed elettrico.

In virtù delle sue caratteristiche ebbe un successo commerciale incredibile.





- Acqua e gas
- Aeroplani
- Agricoltura
- Alimentare
- Autoveicoli
- Carpenteria metallica
- Carrozzerie
- Cartiere
- Caseifici
- Cave e miniere
- Cementifici
- Ceramica idrosanitaria
- Chimica e raffinerie
- Commercio
- Concia
- Edilizia
- Elettrodomestici
- Elicotteri
- Energia elettrica
- Farmaceutica
- Feltrifici
- Forze armate
- Gomma e plastica
- Laboratori chimici
- Lapidari
- Laterizi e materiali in cotto
- Locali di pubblica utilità
- Materiale rotabile
- Mezzi di sollevamento
- Movimentazione merci
- Navalmeccanica
- Orafi, argentieri
- Pentolame
- Prefabbricati
- Refrigerazione
- Sacchifici
- Sanità
- Siderurgia
- Termoidraulica
- Tessile e abbigliamento
- Tipografie e cartotecnica
- Vetro
- Vigili del Fuoco
- Zuccherifici



e ancora di più :

- Talco
- Casseforti
- Vettoresina
- Maschere antigas
- Adesivi in genere



Già dagli anni quaranta si aveva conoscenza della *pericolosità* di questo materiale.

I manufatti in amianto non sono pericolosi per il semplice fatto di contenere amianto, ma soltanto quando siano in grado di *rilasciare fibre aerodisperse che possono essere respirate* .

Le malattie correlate all'amianto si manifestano anche dopo molti  
dai 10 ai 40 anni



***Amianto compatto:*** quando le fibre del minerale sono fortemente legate in una matrice stabile e solida



***Amianto friabile:*** qualsiasi manufatto che può essere sbriciolato o ridotto in polvere





**...finalmente...**



La Legge n. 257/92 ha arrestato in modo definitivo qualsiasi diffusione e aumento di prodotti contenenti amianto

**MA**

*non vietò l'uso dei materiali in opera*



Il successivo decreto attuativo  
D.M. 6 settembre 1994  
oltre alle modalità d'intervento  
ha previsto che le Regioni adottassero un piano  
di protezione, decontaminazione, smaltimento e  
bonifica, in pratica ha prescritto di fare un  
*inventario dell'amianto*



# Lombardia

D.G.R. N. VII/1439 del 4/10/2000

algoritmo

per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto





## Lombardia

Decreto Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18/11/2008  
ha emanato il

“PROTOCOLLO per la VALUTAZIONE dello STATO di  
CONSERVAZIONE delle COPERTURE in CEMENTO AMIANTO”  
abrogando

l’algoritmo di cui al D.G.R. N. VII/1439 del 4/10/2000



**RISULTATO:**

non è cambiato nulla nella metodologia



## In realtà sono cambiati i risultati finali degli *Indici di Degrado* finali

*D.G.R. N. VII/1439 del 4/10/2000*      *D. D. G. Sanità n. 13237 del 18/11/2008*

*Nessun intervento x 3 anni*

I.D. da 8 a 18

I.D.  $\leq 25$

*Bonifica (incapsulamento) entro 3 anni*

I.D. Da 19 a 76

I.D. da 26 a 44

*Rimozione entro 12 mesi*

I.D. oltre 76

I.D. oltre 44

amianto

Ermit

## Cosa deve fare l'amministratore?

- Individuare la presenza di amianto
- Analisi di laboratorio di un campione
- Valutazione del rischio





Metodi di bonifica:


# Rimozione





0

- Incapsulamento
- Confinamento
- Sovracopertura





L'amministratore **DEVE** sempre accertarsi dei requisiti delle imprese a cui appalta i lavori di demolizione e rimozione amianto, anche se l'impresa a sua volta subappalta.





## Art. 26 D.lgs. 81/08

*"il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori di vario genere all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'intero della propria azienda ..... ha l'obbligo di verificare con le modalità previste dal decreto di cui all'art. 6, comma 8, lettera g l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi."*



Fermo restando quanto previsto dalla **Legge 27 marzo 1992 n. 257**

Un grande aiuto è dato dal

**D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 dall'art. 246 all'art. 261**

*"protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto"*

titolo IX sostanze pericolose, capo III





# FASCICOLO del Fabbricato



# *dotazione del fabbricato*

IL FASCICOLO del FABBRICATO  
indispensabile strumento  
di conoscenza dello stabile  
e quindi di sicurezza per i suoi occupanti



## *fascicolo del fabbricato*

avete parlato nello scorso convegno del CIS  
certificato di idoneità statica

ma

Il **Fascicolo del Fabbricato** è la documentazione propedeutica alla certificazione sismica obbligatoria ed è necessario per la messa in sicurezza degli edifici.

parliamo quindi con ordine , così si risolvono **TUTTI** i problemi

Il **Fasciolo del Fabbricato** è stato criticato per la possibile onerosità per i proprietari e le amministrazioni e (addirittura) per le perdite di valore che potrebbero coinvolgere l'immobile schedato, così [scrisse l'ing. Mecatti nel lontano 2012.](#)

Ma non è più oneroso essere costretti a ricercare le informazioni solo in uno stato di emergenza?

## *fascicolo del fabbricato*

Nessuno ha mai detto che **il fascicolo del fabbricato** è una sorta di archivio storico **tecnico/documentale** da dove si può attingere ogni dato utile ai fini di una emergenza ... o ... perché no ... anche ai fini di una risoluzione di un piccolo, ma noioso problema.

# *fascicolo del fabbricato*

con il fascicolo del fabbricato  
si possono raggruppare un sacco di adempimenti  
che l'amministratore deve programmare obbligatoriamente

con l'istituzione del fascicolo del fabbricato si fa

- ✓ un PASSO INDIETRO con la ricostruzione della storia tecnica/amministrativa/documentale del fabbricato (*super necessaria*),
- ✓ si inseriscono AL PRESENTE tutti i dati che l'amministratore deve comunque raccogliere ad oggi secondo le scadenze,
- ✓ un GRANDE PASSO avanti per la prevenzione

**e adesso vedremo come !!!!!!!**


Il fascicolo si compone di 5 sezioni o più:

**1<sup>^</sup>** identificazione dell'edificio con i dati storici, urbanistici .....



# 1^ parte fascicolo del fabbricato

- a. ubicazione e contesto
- b. anno di costruzione
- c. destinazione
- d. dati catastali
- e. diritti reali e servitù
- f. destinazione urbanistica
- g. classificazione sismica
- h. classificazione acustica
- i. vincoli
- j. consistenze
- k. titoli abilitativi, varianti e sanatorie con relative tavole di progetto ovvero gli atti di fabbrica così come depositati al tempo in comune con tutti i documenti annessi compreso la pratica dei cementi armati
- l. denunce strutture con relative tavole di progetto
- m. autorizzazioni varie –pareri ASL e ARPA – VV.F.
- n. **certificato di agibilità**



# 1<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato

chiarimento

AGIBILITA' - ABITABILITA'

differenza tra i due termini?

**NO!**



# 1<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato

chiarimento

Con l'art. 24 del DPR 380/2001  
sono stati ricondotti a unità  
i termini agibilità edilizia e abitabilità,  
spesso fonte di confusione terminologica

- 24 (L).** *Certificato di agibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2 come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52 comma 1).* — 1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
- a) nuove costruzioni;
  - b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  - c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per **il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni**

Un tempo infatti così si intendeva:

- l'agibilità edilizia era legata alla disciplina generale relativa alla stabilità e alla sicurezza dell'immobile;
- l'abitabilità era collegata ai requisiti dell'immobile rispetto alle specifiche di destinazione d'uso

# 1<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato

chiarimento

anche il T.A.R. del Lazio  
con sentenza n.180 del 12 gennaio 2012  
si è espressa in merito:



*“ ..... le due espressioni, se pur diversamente utilizzate, erano di fatto omogenee e non richiedevano procedimenti amministrativi diversi.”*

I Giudici hanno infatti notato che il corredo di documenti e le indagini tecniche preliminari per il rilascio dell'agibilità edilizia o dell'abitabilità non cambiavano anche in presenza di immobili a destinazione differente.

## 2<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato

2<sup>^</sup> sicurezza statica (anche con riferimento alla interazione tra le strutture portanti ed il suolo ed il sottosuolo)



## *2^ parte fascicolo del fabbricato*

### ***a. soggetti intervenuti alla costruzione:***

committente, progettista, direttore dei lavori, geologo, strutturista, d.l. strutture, collaudatore opere, collaudatore strutture, certificatore energetico, progettista impianti, d.l. impianti, collaudatore impianti, valutatore clima acustico, coord. in fase di progettazione e coord. in fase di esecuzione, imprese, tecnico di cantiere, capocantiere

## 2<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato

### ***b. caratteristiche costruttive generali:***

strutture, tamponamenti e murature, infissi, rifiniture pareti, pavimenti e rivestimenti, impermeabilizzazioni e isolamento acustico, coibentazioni, rispondenze requisiti barriere architettoniche L. 13/89, protezione antincendio con compartimentazioni, vie di fuga, impianti rilevazioni, estintori, idranti, sicurezza dei davanzali, dei parapetti, delle scale interne con caratteristiche, dei corrimano, dei vetri infissi, delle vetrate interne ....

**e tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria avvenute successivamente (compreso eventuali modifiche a strutture) nel loro dettaglio.**

# *2<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato*

**e per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria**

## **PRETENDETE**

dalle imprese che intervengono o dai professionisti incaricati  
la redazione del

## **FASCICOLO DI MANUTENZIONE**

e del

## **FASCICOLO DELL'OPERA**

*previsti dal D.Lgs. 81/08*

## 2<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato

a questo punto si può inserire quanto previsto dall'art. 1130 c. 6

***c. anagrafe condominiale*** contenente:



le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, **nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.**

Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

## *2^ parte fascicolo del fabbricato*

*riflessione !!!!*

**...nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.**



i singoli proprietari devono emettere le attestazioni di sicurezza dei propri immobili?

**il legislatore risolve la questione limitando l'oggetto dell'anagrafe condominiale **

## 2<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato

→ ai dati relativi alle condizioni di sicurezza delle **sole parti comuni di cui all'art. 1117** ...il suolo su cui sorge l'edificio, le

*fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili; i locali per servizi in comune, quali la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi, le centraline di controllo delle energie e delle telecomunicazioni; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari e i sistemi di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini...*

**o, al più, delle parti comuni richiamate dall'art. 1120 e dall'art. 1122 in relazione alle particolari fattispecie ivi contemplate.**

**Ciò è anche ribadito dal Garante della privacy con circolare del 23 aprile 2014.**

## 2<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato



e se scoppia una caldaia di riscaldamento autonomo?

e se le opere interne riguardano anche l'immissione di nuovi scarichi per la realizzazione di nuovi bagni?



e se chiudo o APRO varchi in muri portanti e/o di spina?



# 2<sup>a</sup> parte fascicolo del fabbricato varianti *significative* alle unità immobiliari

non è previsto dalla norma,



dei dati relativi alla sicurezza ed  
alle eventuali variazioni, si consiglia di chiedere copia dei  
progetti delle modifiche interne e agli impianti

# 3<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato

## 3<sup>^</sup> sicurezza impiantistica

- ✓ sistema fognario,
- ✓ sollevamento, elettropompe,
- ✓ impianto elettrico, illuminazione in genere,
- ✓ impianto idrico-sanitario e adduzione acqua,
- ✓ impianto antincendio,
- ✓ riscaldamento, gas, condizionamento, ventilazione,
- ✓ impianti radiotelevisivi, antenne, videosorveglianza,
- ✓ porte automatiche, cancelli elettrici, barriere,
- ✓ fotovoltaico, pannelli solari *e tutto quanto è da intendere impianto o macchina*



Il DM 37/08 riguarda tutti gli impianti inclusi

*3<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato  
piccola parentesi ... solo per ricordare*

In tutti gli edifici,  
qualunque sia la destinazione d'uso,  
devono essere rispettate le direttive della DM  
37/08  
in materia di  
attività di installazione degli impianti  
all'interno degli edifici

## 3<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato

Per quanto riguarda l'ascensore, o impianto di sollevamento in genere, il DM 37/08 art 1 comma 2 lettera f fa riferimento alle linee di alimentazione ad esso collegate



Per l'ascensore in senso stretto si applica il DPR 162/99 e s.m.i.

## *3<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato*

ogni impianto deve essere accompagnato dalla:

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

oltre gli allegati

e le certificazioni con modalità di montaggio  
dei materiali "sostanziali" usati

# 4<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato



4<sup>^</sup>

✓ sintesi degli accertamenti,

✓ eventuali provvedimenti conseguenti,

✓ eventuale piano di gestione del fabbricato



# 5<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato

## 5<sup>^</sup> indici di efficienza

### INDICE DI EFFICIENZA DEL FABBRICATO

#### EFFICIENZA TECNICA

INDICE DI  
DURATA

D+

D-

durata teorica  
ed effettiva  
(ISO 15686)

INDICE DELLE  
ANOMALIE

A

patologie edilizie  
componente per  
componente

EFFICIENZA  
DOCUMENTALE

qualità e quantità  
dei documenti

a questo punto si può parlare seriamente di :

## CIS

### Certificato di **I**doneità **S**tatica

la cui provenienza risale già:

dal 1971 con la legge 1086

dalle NTC del 2008

dal regolamento edilizio di Milano del 2014

fino alle linee guida del novembre 2016

*Il Regolamento Edilizio del Comune di Milano pubblicato in data 26 novembre 2014 ha disposto che:*

- entro 5 anni dall'entrata in vigore dello stesso, tutti i fabbricati esistenti ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo non in possesso di certificato di collaudo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione;
- entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i fabbricati esistenti con data di collaudo delle strutture superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione.

- a tale verifica saranno soggetti anche gli edifici interessati da interventi, per almeno la metà della loro superficie, da cambio di destinazione d'uso, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione.

# *fascicolo del fabbricato* **COSTI**

Il CIS è quindi di un Certificato di natura molto complessa  
con **l'acquisizione e l'elaborazione**  
di una grande quantità di informazioni e dati  
sul NOSTRO PATRIMONIO rasentando quasi la **PERFEZIONE**



*e.....* **i COSTI** *????*



dreamstime.com

# *fascicolo del fabbricato* **COSTI**

per **ridurre l'impatto economico** si può prevedere di procedere per tappe e **fasi operative**:

<b>FASE A</b>	recupero documentale e rilievi edificio	1^e 2^ parte
<b>FASE B</b>	recupero documentale e rilievi impianti	3^ parte
<b>FASE C</b>	valutazione strutturale	4^ parte
<b>FASE D</b>	calcolo degli indici di efficienza	5^ parte
<b>FASE E</b>	Certificato Idoneità Statica	6^ parte

## **RISPARMIO** sui **COSTI**

oltre al delicato e fondamentale tema  
della **sicurezza e prevenzione**

non bisogna assolutamente sottovalutare  
**una serie di risparmi**  
seppur a lungo termine:

## **RISPARMIO** sui **COSTI**

- 1. meno costi** per perizie e valutazioni necessarie per la compravendita o la stipula di un mutuo: tutte le certificazioni sono aggiornate;
- 2. meno costi** per la stipula dei contratti assicurativi: questi sono commisurati all'effettivo stato di conservazione dell'immobile;

## **RISPARMIO** sui **COSTI**

- 3. meno onorari** per il professionista: il tecnico specializzato che deve effettuare qualsiasi intervento ha già a disposizione le documentazioni relative alle analisi, indagini, e rilievi propedeutici a qualsiasi progetto;
- 4. meno costi** per le consulenze sui dati per le denunce fiscali e connesse: il fascicolo contiene già la situazione aggiornata

*fascicolo del fabbricato*

## **RISPARMIO** sui **COSTI**

è sicuramente da considerare più il  
**valore primario e incommensurabile**  
della **tutela di vite umane**

non ci sarà mai risparmio più efficace di quello di aver  
introdotto nel tempo una **CULTURA DELLA**  
**MANUTENZIONE SISTEMATICA E PROGRAMMATA**  
che garantisca

**MAGGIORE SICUREZZA e SALVAGUARDIA DI VITE UMANE**

# *fascicolo del fabbricato* **implementazione**

## **Il fascicolo del fabbricato**

può essere implementato

con le ultime normative sulla

**classificazione del rischio sismico delle costruzioni**

in particolare al DM 58 del 28 febbraio 2017

# 7<sup>^</sup> parte fascicolo del fabbricato classificazione **SISMICA**

le **zone di rischio sismico** con

OPCM 3274 del 2003

(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri)


sono state aggiornate nel 2015

Milano = zona 3

calcolo della **classe di rischio** del fabbricato

# 7<sup>a</sup> parte fascicolo del fabbricato classificazione **SISMICA**

calcolo della **classe di rischio** del fabbricato



se si eseguono i  
lavori di messa in sicurezza  
accesso al «**sismabonus**»

# FASCICOLO DEL FABBRICATO E SISMA



**architettura ed ingegneria**

progettazione e ristrutturazione

direzione lavori

ve.ro.l.i.

**STUDIO** *del Geom. Massimo Splendore*

Consulente tecnico d'ufficio del Tribunale di Milano: Sezioni Civile n° 8005 e Penale n° 611  
Mediatore per le controversie civili e commerciali accreditato Ministero della Giustizia

Via Piave, 17 - 20066 MELZO -MI-

**Mobile + 39 339.83.00.339 - mail: [anciran@gmail.com](mailto:anciran@gmail.com)**

Part. Iva: 09612280157 - Cod. Fisc.: SPL MSM 50P04 F839K

## grazie per l'attenzione